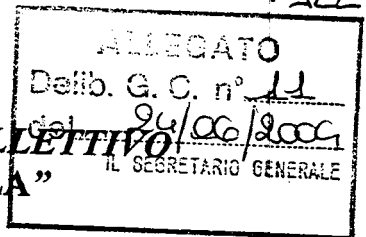


ALL. 3



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "AMARONE DELLA VALPOLICELLA"

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio collettivo italiano "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" depositato in data 7 aprile 2004 al numero PN2004C000064 in classe di prodotto 33.
2. Il marchio collettivo "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" (d'ora in avanti: Marchio) può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati per i vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella" (d'ora in avanti: "Disciplinare"), approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 12 marzo 2003 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2003, e che osservano le norme del presente regolamento, provenienti dalla zona d'origine, così come definita dall'art. 3 del Disciplinare (di seguito i "Vini").

Art. 2 - Marchio

1. Il Marchio è costituito dalle parole "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" in qualsivoglia carattere, dimensione o colore.

Art. 3 - Titolare

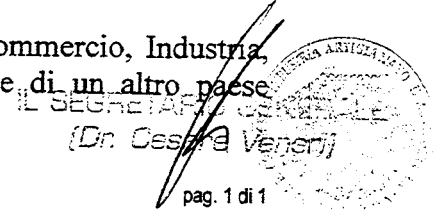
1. Il titolare del Marchio è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (d'ora in avanti: Camera di commercio), con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 96, ente autonomo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica che, nell'ambito della circoscrizione territoriale della Provincia di Verona, svolge funzioni di interesse generale per le imprese e lo sviluppo del mercato, rappresentata dal suo Presidente pro tempore.

Art. 4 - Soggetti che possono richiedere la licenza d'uso

1. L'uso del Marchio è concesso, su richiesta, dal Titolare, alle condizioni previste dal presente regolamento, agli imprenditori che producono, pongono in vendita o distribuiscono i Vini che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere nel mercato. Sono tenuti a richiedere la licenza d'uso coloro i quali intendono apporre il Marchio sui Vini o loro confezioni per offrirli ed immetterli in commercio o detenerli a tale fine, nonché usare il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

2. Per ottenere la concessione della Licenza d'uso del Marchio le imprese richiedenti dovranno:

- essere iscritte nel registro delle imprese di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura italiana [o di un corrispondente ente di un altro paese]



appartenente all'Unione Europea] (di seguito anche "Camera di Commercio"), e risultare attive;

- essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;

- non risultare fallite, ammesse a concordato preventivo o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa;

- non risultare protestate nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda.

A loro carico, inoltre, non dovranno risultare in atto diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione economica, nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione.

Art. 5 - Prodotti identificati

1. Il Marchio identifica e protegge il seguente prodotto:

vino "AMARONE DELLA VALPOLICELLA"

prodotto conformemente al suo Disciplinare, incluso nella classe di prodotto n. 33 della classificazione internazionale di Nizza in materia di registrazione dei marchi.

Art. 6 - Comitato di valutazione

1. Alla gestione del Marchio e al controllo sul suo corretto uso provvede la Camera di Commercio, che concede in uso il marchio "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" su parere vincolante del Comitato di valutazione nominato ai sensi del presente Regolamento.

2. Il Comitato di valutazione è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Verona, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Esso è costituito da 5 membri, così individuati:

- n. 1 componente scelto dalla Camera di Commercio di Verona, in sua rappresentanza, che assume le funzioni di Presidente;
- n. 3 componenti in rappresentanza dei produttori del Vino che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere, dei quali due indicati dal Consorzio volontario di tutela del vino e uno scelto dalla Camera di Commercio di Verona;
- n. 1 componente designato dalla Provincia di Verona.

3. Il Comitato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del Disciplinare, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi espressi dalla Giunta camerale.

4. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno 3 componenti, dei quali almeno uno in rappresentanza della Camera di Commercio. Esso si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed almeno due volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente, indicante data, luogo ed ora della riunione e l'ordine del giorno. Il Comitato può riunirsi anche per convocazione scritta congiunta di almeno tre suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in carenza o irregolarità di convocazione, in caso di presenza plenaria dei suoi membri.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Venturi)

5. Il Comitato esprime il suo parere a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Comitato viene redatto, a cura del Presidente o di un membro da egli designato, sintetico verbale in apposito libro dei verbali del Comitato, depositato e conservato presso la segreteria della Giunta camerale.

Art. 7 - Ammissione all'uso del Marchio

1. I soggetti che intendono usare il Marchio o rinnovarne l'uso devono presentare domanda scritta per il rilascio della licenza d'uso alla Camera di Commercio.
2. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento.
3. La domanda deve contenere le informazioni e la documentazione che consentano di verificare che il richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento.
4. Il Comitato di valutazione verifica l'esistenza dei requisiti dichiarati ed esprime un parere in base agli esiti della verifica. Il parere può comportare
 - a) l'accoglimento;
 - b) la reiezione;
 - c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. La Giunta della Camera di Commercio, in base al parere vincolante del Comitato di valutazione delibera
 - a) l'accoglimento;oppure
 - b) la reiezione;della domanda.
6. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinato.
7. Contro le decisioni della Giunta della Camera di Commercio è ammesso ricorso al TAR Veneto.
8. In caso di estensione della protezione del Marchio ad ulteriori Paesi rispetto a quelli oggetto della Licenza, l'estensione territoriale della Licenza anche a detti ulteriori Paesi si intenderà efficace per il Beneficiario dalla comunicazione scritta al Beneficiario medesimo che la Camera di Commercio avrà cura di trasmettere.

Art. 8 – La licenza d'uso del Marchio

1. La licenza d'uso del Marchio (d'ora in avanti la "Licenza") è gratuita e non esclusiva. Essa si riferisce ai Paesi nei quali il Marchio oggetto di Licenza è valido ed oggetto di proprietà da parte della Camera di Commercio titolare.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Veneri)

2. La Giunta camerale può stabilire un contributo spese annuo, suscettibile di aggiornamento, per la gestione del Marchio, sentito il Comitato di Valutazione.
3. La Licenza è rilasciata al richiedente (d'ora in avanti: Beneficiario) dalla Camera di Commercio, a seguito della delibera di ammissione all'uso del Marchio di cui al precedente art. 7, ed ha durata quinquennale rinnovabile. In ogni caso la licenza decade automaticamente ove venga a decadere, per qualsivoglia ragione, il Marchio.
4. Nella Licenza sono indicati i prodotti ed i Paesi cui essa si riferisce; la Licenza conferisce al Beneficiario il diritto all'uso del Marchio per i prodotti indicati nel provvedimento di rilascio. Tale provvedimento vincola altresì i distributori e/o i rivenditori dei prodotti del Beneficiario all'utilizzo del marchio in conformità a quanto previsto dal contratto di licenza.
5. Il Beneficiario viene iscritto in uno speciale elenco degli utilizzatori del Marchio tenuto dalla Camera di Commercio.
6. La rinuncia alla licenza o il venire meno, per qualsivoglia motivo, dei requisiti che in base al presente Regolamento consentono la concessione della Licenza, devono essere comunicati senza ritardo dal Beneficiario alla Camera di Commercio per la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 9 – Uso del Marchio e obblighi dei Beneficiari

1. Ciascun Beneficiario è tenuto al costante rispetto delle condizioni che consentono il rilascio della Licenza d'uso del Marchio, ivi compreso il rispetto del Disciplinare.
2. Ciascun Beneficiario è tenuto ad usare il Marchio esclusivamente per i prodotti e con le modalità indicati nel provvedimento di rilascio della Licenza d'uso.
3. Ciascun Beneficiario deve astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione con il Marchio. In caso di deposito di una domanda di marchio in contrasto con il presente articolo, il Beneficiario si impegna a trasferire gratuitamente la titolarità del marchio confusorio alla Camera di Commercio titolare del Marchio. Quanto previsto dal presente articolo non si applica al deposito, quali marchi figurativi, di etichette da utilizzarsi sulle bottiglie, ove tali marchi figurativi contengano espressamente il nome o la ragione sociale del produttore Beneficiario e siano riferite a prodotti autorizzati nella Licenza.
4. Ciascun Beneficiario è tenuto, nell'uso del Marchio, a non compiere alcun atto od omissione che possano danneggiare, ledere o sminuire in qualsiasi modo la reputazione del Marchio stesso e/o della Camera di commercio.
5. L'uso del Marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio che esso gode e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi del Titolare e degli altri Beneficiari. Su richiesta del Titolare, ciascun Beneficiario si impegna ad inviare copia delle campagne pubblicitarie effettuate contenenti il Marchio.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Veronesi)

6. È vietato a ciascun Beneficiario cedere la licenza d'uso, concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso scritto comunicato con provvedimento della Camera di Commercio.
7. Il Beneficiario che venga a conoscenza di violazioni di terzi nell'uso del Marchio, è tenuto a darne immediata informazione scritta al Comitato di valutazione, che deciderà in totale discrezione gli eventuali provvedimenti da proporre alla Giunta della Camera di Commercio.
8. Ciascun Beneficiario è tenuto a tenere indenne e manlevata la Camera di Commercio titolare del Marchio da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, nei suoi confronti in relazione a beni da egli prodotti e/o commercializzati e contraddistinti dal Marchio.
9. Ciascun Beneficiario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del Marchio, senza che da ciò derivi diritto alcuno di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, la Camera di Commercio perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio o esso decada o venga limitato.
10. L'uso del Marchio da parte del Beneficiario vale quale prova d'uso, ai sensi delle disposizioni in tema di conservazione del marchio e si intende, a questo fine, a favore del titolare del Marchio. Ciascun Beneficiario è quindi tenuto a fornire periodicamente alla Camera di Commercio o a soggetto da essa incaricato, a richiesta della medesima, l'elenco dei Paesi nei quali ha commercializzato il prodotto contraddistinto dal Marchio ed ogni documentazione utile a prova di detta commercializzazione.

Art. 10 – Controlli

1. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento da parte di ciascun Beneficiario, anche in tempi successivi al rilascio della Licenza, compete alla Camera di Commercio, che lo esercita direttamente o per il tramite di soggetti da esso a ciò incaricati.
2. Ai fini esclusivi di esercitare il predetto controllo, la Camera di commercio ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite persone incaricate, verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti oggetto della licenza d'uso del Marchio. Detti controlli avverranno possibilmente durante il normale orario di lavoro e con modalità tali da limitare quanto più possibile il disagio per le normali attività produttive o commerciali.

Art. 11 – Sanzioni

1. In caso di inadempimento al presente Regolamento da parte di un Beneficiario, la Giunta della Camera di Commercio, su proposta del Comitato di valutazione, commina al Beneficiario le seguenti sanzioni, da modulare in relazione alla gravità o reiterazione della violazione:

- a) diffida scritta;
- b) ammenda, sino ad un massimo di Euro 5.000,00 per ciascuna violazione;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Venen)

- c) sospensione della validità della Licenza di uso del Marchio per un periodo non superiore ad un anno;
- d) revoca definitiva della Licenza d'uso del Marchio.

2. Il Beneficiario deve essere informato dell'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ed ha diritto di richiedere di essere ascoltato avanti la Giunta della Camera di commercio a suo scarico prima della applicazione della sanzione. Il provvedimento deve essere motivato e devono essere indicate la violazione e la sanzione applicata.

3. La sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

4. L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni o altre azioni di tutela da parte della Camera di Commercio titolare del Marchio o degli altri Beneficiari che ne avessero titolo a causa della violazione.

5. Contro i provvedimenti della Giunta della Camera di commercio è possibile il ricorso al TAR Veneto.

Art. 12 – Pubblicità e riservatezza

1. Tutti i provvedimenti della Camera di Commercio sono pubblici ed accessibili a chi ne abbia interesse.

2. Gli atti e le informazioni riguardanti i singoli Beneficiari sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge o regolamentari in senso contrario o salvo autorizzazione scritta degli stessi.

3. La Camera di Commercio ed il Comitato di valutazione sono vincolati al segreto professionale.

Art. 13 – Controversie

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Verona, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro volontà contrattuale.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cassara Venezia)

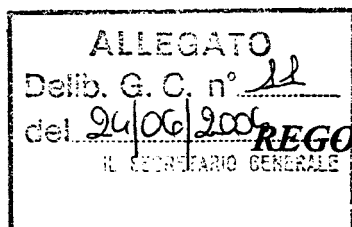
1. Il presente Regolamento è modificabile con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio.
2. La proposta di modifica può provenire da ciascun membro del Comitato di valutazione o da almeno un terzo dei Beneficiari.
3. La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun Beneficiario e diviene efficace e vincolante decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine ciascun Beneficiario ha facoltà di recedere dalla Licenza.

Art. 15 – Entrata in vigore e Disposizione Transitoria

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Marchio Collettivo e viene trasmesso al competente Ufficio Marchi per le incombenze di legge. Esso ha decorrenza dalla data di deposito del Marchio.
2. Gli imprenditori che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono già in possesso di tutti i requisiti per la concessione della Licenza secondo quanto stabilito dal presente Regolamento ed usano da almeno sei mesi sui loro prodotti, conformemente alle regole previste dal presente Regolamento e del Disciplinare, la denominazione oggetto di Marchio, hanno diritto a continuare in detto uso senza la necessità di sottostare alla procedura di ammissione prevista dall'art. 7.
3. La Camera di Commercio su indicazione del Comitato di valutazione redige un elenco degli imprenditori che, sulla base di quanto noto, si intendono Beneficiari ai sensi del comma 2 che precede, e, sentito il Comitato di valutazione, predispone le Licenze in capo a ciascuno dei predetti Beneficiari e le trasmette ai medesimi. Dal momento della ricezione della Licenza da parte del Beneficiario, l'uso del Marchio è disciplinato esclusivamente e ad ogni effetto dalla Licenza e dal presente Regolamento.
4. Un imprenditore, che, pur rientrando nell'ipotesi di cui al comma 2 che precede, non viene incluso nell'elenco ai sensi del comma 3, può presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento istanza di ammissione all'uso ai sensi dell'art. 7, indicando esclusivamente le circostanze e fornendo le prove che gli conferiscono il diritto ai sensi del comma 2.

Testo approvato dalla Camera di Commercio di Verona in data 3 giugno 2004.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Vereri)



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "AMARONE DELLA VALPOLICELLA"

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio collettivo comunitario "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" depositato in data 29 aprile 2004 al numero 003774718 in classe di prodotto 33.
2. Il marchio collettivo "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" (d'ora in avanti: Marchio) può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati per i vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella" (d'ora in avanti: "Disciplinare"), approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 12 marzo 2003 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2003, e che osservano le norme del presente regolamento, provenienti dalla zona d'origine, così come definita dall'art. 3 del Disciplinare (di seguito i "Vini").

Art. 2 - Marchio

1. Il Marchio è costituito dalle parole "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" in qualsivoglia carattere, dimensione o colore.

Art. 3 - Titolare

1. Il titolare del Marchio è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (d'ora in avanti: Camera di commercio), con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 96, ente autonomo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica che, nell'ambito della circoscrizione territoriale della Provincia di Verona, svolge funzioni di interesse generale per le imprese e lo sviluppo del mercato, rappresentata dal suo Presidente pro tempore.

Art. 4 - Soggetti che possono richiedere la licenza d'uso

1. L'uso del Marchio è concesso, su richiesta, dal Titolare, alle condizioni previste dal presente regolamento, agli imprenditori che producono, pongono in vendita o distribuiscono i Vini che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere nel mercato. Sono tenuti a richiedere la licenza d'uso coloro i quali intendono apporre il Marchio sui Vini o loro confezioni per offrirli ed immetterli in commercio o detenerli a tale fine, nonché usare il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

2. Per ottenere la concessione della Licenza d'uso del Marchio le imprese richiedenti dovranno:

- essere iscritte nel registro delle imprese di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura italiana [o di un corrispondente ente di un altro paese



appartenente all'Unione Europea] (di seguito anche "Camera di Commercio"), e risultare attive;

- essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;

- non risultare fallite, ammesse a concordato preventivo o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa;

- non risultare protestate nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda.

A loro carico, inoltre, non dovranno risultare in atto diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione economica, nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione.

Art. 5 - Prodotti identificati

1. Il Marchio identifica e protegge il seguente prodotto:

vino "AMARONE DELLA VALPOLICELLA"

prodotto conformemente al suo Disciplinare, incluso nella classe di prodotto n. 33 della classificazione internazionale di Nizza in materia di registrazione dei marchi.

Art. 6 - Comitato di valutazione

1. Alla gestione del Marchio e al controllo sul suo corretto uso provvede la Camera di Commercio, che concede in uso il marchio "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" su parere vincolante del Comitato di valutazione nominato ai sensi del presente Regolamento.

2. Il Comitato di valutazione è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Verona, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Esso è costituito da 5 membri, così individuati:

- n. 1 componente scelto dalla Camera di Commercio di Verona, in sua rappresentanza, che assume le funzioni di Presidente;
- n. 3 componenti in rappresentanza dei produttori del Vino che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere, dei quali due indicati dal Consorzio volontario di tutela del vino e uno scelto dalla Camera di Commercio di Verona;
- n. 1 componente designato dalla Provincia di Verona.

3. Il Comitato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del Disciplinare, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi espressi dalla Giunta camerale.

4. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno 3 componenti, dei quali almeno uno in rappresentanza della Camera di Commercio. Esso si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed almeno due volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente, indicante data, luogo ed ora della riunione e l'ordine del giorno. Il Comitato può riunirsi anche per convocazione scritta congiunta di almeno tre suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in carenza o irregolarità di convocazione, in caso di presenza plenaria dei suoi membri.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Veneri)

5. Il Comitato esprime il suo parere a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Comitato viene redatto, a cura del Presidente o di un membro da egli designato, sintetico verbale in apposito libro dei verbali del Comitato, depositato e conservato presso la segreteria della Giunta camerale.

Art. 7 - Ammissione all'uso del Marchio

1. I soggetti che intendono usare il Marchio o rinnovarne l'uso devono presentare domanda scritta per il rilascio della licenza d'uso alla Camera di Commercio.
2. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento.
3. La domanda deve contenere le informazioni e la documentazione che consentano di verificare che il richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento.
4. Il Comitato di valutazione verifica l'esistenza dei requisiti dichiarati ed esprime un parere in base agli esiti della verifica. Il parere può comportare
 - a) l'accoglimento;
 - b) la reiezione;
 - c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. La Giunta della Camera di Commercio, in base al parere vincolante del Comitato di valutazione delibera
 - a) l'accoglimento;oppure
 - b) la reiezione;della domanda.
6. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinato.
7. Contro le decisioni della Giunta della Camera di Commercio è ammesso ricorso al TAR Veneto.
8. In caso di estensione della protezione del Marchio ad ulteriori Paesi rispetto a quelli oggetto della Licenza, l'estensione territoriale della Licenza anche a detti ulteriori Paesi si intenderà efficace per il Beneficiario dalla comunicazione scritta al Beneficiario medesimo che la Camera di Commercio avrà cura di trasmettere.

Art. 8 – La licenza d'uso del Marchio

1. La licenza d'uso del Marchio (d'ora in avanti la "Licenza") è gratuita e non esclusiva. Essa si riferisce ai Paesi nei quali il Marchio oggetto di Licenza è valido ed oggetto di proprietà da parte della Camera di Commercio titolare.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Venet)

2. La Giunta camerale può stabilire un contributo spese annuo, suscettibile di aggiornamento, per la gestione del Marchio, sentito il Comitato di Valutazione.
3. La Licenza è rilasciata al richiedente (d'ora in avanti: Beneficiario) dalla Camera di Commercio, a seguito della delibera di ammissione all'uso del Marchio di cui al precedente art. 7, ed ha durata quinquennale rinnovabile. In ogni caso la licenza decade automaticamente ove venga a decadere, per qualsivoglia ragione, il Marchio.
4. Nella Licenza sono indicati i prodotti ed i Paesi cui essa si riferisce; la Licenza conferisce al Beneficiario il diritto all'uso del Marchio per i prodotti indicati nel provvedimento di rilascio. Tale provvedimento vincola altresì i distributori e/o i rivenditori dei prodotti del Beneficiario all'utilizzo del marchio in conformità a quanto previsto dal contratto di licenza.
5. Il Beneficiario viene iscritto in uno speciale elenco degli utilizzatori del Marchio tenuto dalla Camera di Commercio.
6. La rinuncia alla licenza o il venire meno, per qualsivoglia motivo, dei requisiti che in base al presente Regolamento consentono la concessione della Licenza, devono essere comunicati senza ritardo dal Beneficiario alla Camera di Commercio per la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 9 – Uso del Marchio e obblighi dei Beneficiari

1. Ciascun Beneficiario è tenuto al costante rispetto delle condizioni che consentono il rilascio della Licenza d'uso del Marchio, ivi compreso il rispetto del Disciplinare.
2. Ciascun Beneficiario è tenuto ad usare il Marchio esclusivamente per i prodotti e con le modalità indicati nel provvedimento di rilascio della Licenza d'uso.
3. Ciascun Beneficiario deve astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione con il Marchio. In caso di deposito di una domanda di marchio in contrasto con il presente articolo, il Beneficiario si impegna a trasferire gratuitamente la titolarità del marchio confusorio alla Camera di Commercio titolare del Marchio. Quanto previsto dal presente articolo non si applica al deposito, quali marchi figurativi, di etichette da utilizzarsi sulle bottiglie, ove tali marchi figurativi contengano espressamente il nome o la ragione sociale del produttore Beneficiario e siano riferite a prodotti autorizzati nella Licenza.
4. Ciascun Beneficiario è tenuto, nell'uso del Marchio, a non compiere alcun atto od omissione che possano danneggiare, ledere o sminuire in qualsiasi modo la reputazione del Marchio stesso e/o della Camera di commercio.
5. L'uso del Marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio che esso gode e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi del Titolare e degli altri Beneficiari. Su richiesta del Titolare, ciascun Beneficiario si impegna ad inviare copia delle campagne pubblicitarie effettuate contenenti il Marchio.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare [firma])
[Stampa circolare del Tribunale di Roma]

6. È vietato a ciascun Beneficiario cedere la licenza d'uso, concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso scritto comunicato con provvedimento della Camera di Commercio.

7. Il Beneficiario che venga a conoscenza di violazioni di terzi nell'uso del Marchio, è tenuto a darne immediata informazione scritta al Comitato di valutazione, che deciderà in totale discrezione gli eventuali provvedimenti da proporre alla Giunta della Camera di Commercio.

8. Ciascun Beneficiario è tenuto a tenere indenne e manlevata la Camera di Commercio titolare del Marchio da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, nei suoi confronti in relazione a beni da egli prodotti e/o commercializzati e contraddistinti dal Marchio.

9. Ciascun Beneficiario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del Marchio, senza che da ciò derivi diritto alcuno di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, la Camera di Commercio perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio o esso decada o venga limitato.

10. L'uso del Marchio da parte del Beneficiario vale quale prova d'uso, ai sensi delle disposizioni in tema di conservazione del marchio e si intende, a questo fine, a favore del titolare del Marchio. Ciascun Beneficiario è quindi tenuto a fornire periodicamente alla Camera di Commercio o a soggetto da essa incaricato, a richiesta della medesima, l'elenco dei Paesi nei quali ha commercializzato il prodotto contraddistinto dal Marchio ed ogni documentazione utile a prova di detta commercializzazione.

Art. 10 – Controlli

1. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento da parte di ciascun Beneficiario, anche in tempi successivi al rilascio della Licenza, compete alla Camera di Commercio, che lo esercita direttamente o per il tramite di soggetti da esso a ciò incaricati.

2. Ai fini esclusivi di esercitare il predetto controllo, la Camera di commercio ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite persone incaricate, verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti oggetto della licenza d'uso del Marchio. Detti controlli avverranno possibilmente durante il normale orario di lavoro e con modalità tali da limitare quanto più possibile il disagio per le normali attività produttive o commerciali.

Art. 11 – Sanzioni

1. In caso di inadempimento al presente Regolamento da parte di un Beneficiario, la Giunta della Camera di Commercio, su proposta del Comitato di valutazione, commina al Beneficiario le seguenti sanzioni, da modulare in relazione alla gravità o reiterazione della violazione:

- a) diffida scritta;
- b) ammenda, sino ad un massimo di Euro 5.000,00 per ciascuna violazione;



IL SEGRETARIO GENERALE
Cesare Venanzi

- c) sospensione della validità della Licenza di uso del Marchio per un periodo non superiore ad un anno;
- d) revoca definitiva della Licenza d'uso del Marchio.

2. Il Beneficiario deve essere informato dell'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ed ha diritto di richiedere di essere ascoltato avanti la Giunta della Camera di commercio a suo scarico prima della applicazione della sanzione. Il provvedimento deve essere motivato e devono essere indicate la violazione e la sanzione applicata.

3. La sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

4. L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni o altre azioni di tutela da parte della Camera di Commercio titolare del Marchio o degli altri Beneficiari che ne avessero titolo a causa della violazione.

5. Contro i provvedimenti della Giunta della Camera di commercio è possibile il ricorso al TAR Veneto.

Art. 12 – Pubblicità e riservatezza

1. Tutti i provvedimenti della Camera di Commercio sono pubblici ed accessibili a chi ne abbia interesse.

2. Gli atti e le informazioni riguardanti i singoli Beneficiari sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge o regolamentari in senso contrario o salvo autorizzazione scritta degli stessi.

3. La Camera di Commercio ed il Comitato di valutazione sono vincolati al segreto professionale.

Art. 13 – Controversie

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Verona, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro volontà contrattuale.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Verrieri)

1. Il presente Regolamento è modificabile con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio.
2. La proposta di modifica può provenire da ciascun membro del Comitato di valutazione o da almeno un terzo dei Beneficiari.
3. La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun Beneficiario e diviene efficace e vincolante decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine ciascun Beneficiario ha facoltà di recedere dalla Licenza.

Art. 15 – Entrata in vigore e Disposizione Transitoria

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Marchio Collettivo e viene trasmesso al competente Ufficio Marchi per le incombenze di legge. Esso ha decorrenza dalla data di deposito del Marchio.
2. Gli imprenditori che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono già in possesso di tutti i requisiti per la concessione della Licenza secondo quanto stabilito dal presente Regolamento ed usano da almeno sei mesi sui loro prodotti, conformemente alle regole previste dal presente Regolamento e del Disciplinare, la denominazione oggetto di Marchio, hanno diritto a continuare in detto uso senza la necessità di sottostare alla procedura di ammissione prevista dall'art. 7.
3. La Camera di Commercio su indicazione del Comitato di valutazione redige un elenco degli imprenditori che, sulla base di quanto noto, si intendono Beneficiari ai sensi del comma 2 che precede, e, sentito il Comitato di valutazione, predispone le Licenze in capo a ciascuno dei predetti Beneficiari e le trasmette ai medesimi. Dal momento della ricezione della Licenza da parte del Beneficiario, l'uso del Marchio è disciplinato esclusivamente e ad ogni effetto dalla Licenza e dal presente Regolamento.
4. Un imprenditore, che, pur rientrando nell'ipotesi di cui al comma 2 che precede, non viene incluso nell'elenco ai sensi del comma 3, può presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento istanza di ammissione all'uso ai sensi dell'art. 7, indicando esclusivamente le circostanze e fornendo le prove che gli conferiscono il diritto ai sensi del comma 2.

Testo approvato dalla Camera di Commercio di Verona in data 3 giugno 2004.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Veneti)